



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 62 DEL 14.10.2023

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DELL'EMILIA ROMAGNA. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventitre** addì **quattordici** del mese di **ottobre** alle ore **13.00** in modalità videoconferenza come disciplinato dal regolamento comunale per lo svolgimento degli organi collegiali in modalità telematica, approvato con delibera di consiglio comunale nr. 11 del 27.04.22, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - CAPPELLINI MONICA	P	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **ELENA BALESTRIERI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Montecreto, a seguito della Concessione ministeriale, opera in maniera diretta o assicura la gestione degli impianti e delle piste da sci esistenti sul proprio territorio, in proprietà o in diritto di superficie, assicurando il pronto intervento in caso di incidente o di soccorso con personale addetto alla prevenzione, sicurezza e soccorso sulla seggiovia;
- A tal fine, per ogni impianto sciistico di proprietà ed in gestione, il Comune di Montecreto ha predisposto apposito Piano di Soccorso per l'evacuazione dei viaggiatori, in caso di guasti e/o prolungati arresti in conformità alle vigenti norme in materia e si è dotato di adeguati materiali ed attrezzature necessari al Pronto Intervento in caso di incidente;
- Allo stato attuale il Comune di Montecreto non è direttamente dotato di personale tecnico specializzato e formato nella gestione dei soccorsi agli avventori degli impianti di risalita e delle relative pertinenze in caso di emergenza o fermo tecnico degli impianti stessi;
- Il Soccorso Alpino e Speleologico dell'Emilia Romagna (SAER) è articolazione territoriale regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano cui lo Stato ha demandato in via primaria con proprie Leggi 24 dicembre 1985 n. 776 e 18 febbraio 1992 n. 225 la ricerca, il soccorso ed il salvataggio di persone in difficoltà in ambiente montano.
- Il SAER è una Associazione di volontariato senza fine di lucro riconosciuta quale "ONLUS" regolarmente costituita con atto Notaio Dr. Maurizio Zivieri del distretto notarile di Modena, REP. N° 7902/2156 registrato in data 16/03/1993. L'Associazione è pertanto dotata di personalità giuridica, riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n° 18 del 13/01/1994;
- Il SAER, inoltre, è logisticamente organizzato con volontari soccorritori suddivisi in stazioni denominati Monte Alfeo, Monte Orsaro, Monte Cusna, Monte Cimone, Rocca di Badolo, Corno alle Scale, Monte Falco, e XII Zona Speleologica. In particolare il territorio Comunale di Montecreto interessato dalla presenza della stazione Sciistica del Monte Cervarola è assegnata alla Stazione Monte Cimone dell'Appennino Modenese.

Considerato che è interesse primario dell'Amministrazione comunale di Montecreto garantire il pronto intervento e la gestione in sicurezza e secondo le norme di legge di tutte le attività di soccorso, recupero e accompagnamento delle persone interessate da incidenti e fermi tecnici prolungati sugli impianti di proprietà e in concessione, mediante l'ausilio di personale qualificato e formato.

Ritenuto opportuno pertanto approvare una convenzione con il SAER finalizzato a garantire il pieno, pronto ed efficace sostegno e soccorso alle persone interessate da incidenti e fermi tecnici prolungati sugli impianti di proprietà e in concessione all'Amministrazione comunale;

Vista la bozza di convenzione allegata al presente atto;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Noemi Covili, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 ed il parere di regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Considerato inoltre che non risulta necessario il parere favorevole dell'Area Amministrativa/contabile, espresso dalla responsabile Dr.ssa Angiolina Castelli in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, in quanto l'accordo non prevede corresponsione di risorse finanziarie a carico dell'Amministrazione comunale;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi a seguito di appello nominale;

DELIBERA

1. di approvare le premesse e i rimandi della presente deliberazione come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare lo schema di convenzione tra l'Amministrazione comunale e il Soccorso Alpino e Speleologico dell'Emilia-Romagna, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, finalizzato alla gestione del soccorso e sostegno alle persone interessate da incidenti e fermi tecnici prolungati sugli impianti di proprietà e in concessione, mediante l'ausilio di personale qualificato e formato;
3. di dare atto che, alla scadenza della convenzione o al non rinnovo dello stesso, il SARS si obbliga alla restituzione delle attrezzature e dei locali riferibili alle finalità della convenzione stessa;
4. di dare ulteriormente atto che le spese di eventuali utenze, se necessarie, sono poste a carico di SAER;
5. di dare mandato al Sindaco alla sottoscrizione del predetto atto, autorizzandolo ad apportare al medesimo modifiche, non di carattere sostanziale, che si rendessero eventualmente necessarie, nonché all'adozione degli eventuali ulteriori atti e adempimenti conseguenti;
6. di dare atto che la stipulazione dell'atto di cui al presente provvedimento non comporterà alcun onere per il Comune, non essendo a suo carico eventuali relative spese;
7. di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000.

**CONVENZIONE TRA “COMUNE DI MONTECRETO” E SOCCORSO
ALPINO EMILIA ROMAGNA – SERVIZIO REGIONALE DEL C.N.S.A.S.
DEL CLUB ALPINO ITALIANO**

L'anno 2023 il giorno _____ del mese di _____

TRA

COMUNE DI MONTECRETO

Nella persona del Sindaco Pro tempore Leandro Bonucchi del comune di Montecreto (C.F. 83000490363), nato a Pavullo nel Frignano il 20/11/1979 e residente per la carica a Montecreto, Via Roma n° 11, in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n° 84 del 25/11/2021

E

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO EMILIA ROMAGNA,

Il Soccorso Alpino e speleologico Emilia Romagna, cod.fisc. 94033610364, con sede legale in Castelnovo ne' Monti, Via dei Partigiani 3/A, che di seguito verrà per brevità denominata SAER, iscritta nel registro regionale del volontariato in data 23 novembre 1994 con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1045 ai sensi dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, 266 e successive deliberazioni del Consiglio Regionale della Regione Emilia Romagna n. 801 del 16 gennaio 1992, rappresentata dal Sig. Ferrari Sergio, Presidente pro tempore, nato a Piacenza (PC) il 11/10/1965 e residente in Piacenza (PC) in via Gramsci n° 68, il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma quale Legale Rappresentante del SAER - di qui innanzi denominato SAER

PREMESSO CHE

Il Comune di Montecreto (qui di seguito definito per brevità Comune):

- a seguito della Concessione ministeriale, gestisce direttamente gli impianti e le piste da sci esistenti sul proprio territorio, in proprietà o in diritto di superficie;
- assicura il pronto intervento in caso di incidente con personale, anche non proprio, addetto alla prevenzione, sicurezza e soccorso sulla seggiovia e sull'area sciabile presente presso gli impianti;
- a tal fine, per ogni impianto sciistico di proprietà ed in gestione, ha predisposto apposito Piano di scarico impianti, in caso di guasti e/o prolungati arresti in conformità alle vigenti norme in materia e si è dotato di adeguati materiali e attrezzature;
- inoltre, sempre a tal fine, si è dotato di adeguati materiali e attrezzature utili allo svolgimento Pronto intervento.

Il SAER:

- è un'articolazione territoriale regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano cui lo Stato ha demandato in via primaria con proprie Leggi 24 dicembre 1985 n. 776 e 18 febbraio 1992 n. 225 la ricerca, il soccorso ed il salvataggio di persone in difficoltà in ambiente montano. La Legge n. 74 del 21 marzo 2001 stabilisce che “Il CNSAS provvede in particolare,, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale..... Per lo svolgimento delle attività ... il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale.”;
- è una organizzazione di Volontariato senza fine di lucro regolarmente costituita con atto REP. N° 7902/2156 registrato in data 18 marzo 1993 presso il Notaio dottor Maurizio ZIVIERI, Via Rainusso, 144 – Modena, del distretto notarile di Modena;
- è associazione dotata di personalità giuridica, riconosciuta con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna N° 18 del 13 gennaio 1994;

- è membro del “Comitato Regionale di Protezione civile ed è logisticamente organizzato con 440 volontari soccorritori suddivisi in stazioni denominate Monte Alfeo, Monte Orsaro, Monte Cusna, Monte Cimone, Rocca di Badolo, Corno alle Scale, Monte Falco e XII Zona Speleologica;
- in particolare la competenza sul Comune di Montecreto, sul cui territorio si trova la Stazione sciistica di Montecreto, è assegnata alla Stazione Monte Cimone.

È interesse primario dell'Amministrazione comunale di Montecreto garantire il pronto intervento e la gestione in sicurezza e secondo le norme di legge di tutte le attività di soccorso, recupero e accompagnamento delle persone interessate da incidenti sugli impianti di proprietà e in concessione, mediante l'ausilio di personale qualificato e formato.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO E SCOPO DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Tutte le parti attribuiscono primaria importanza alla sicurezza di tutte le attività umane lavorative, ricreative, sportive, sciistiche ed escursionistiche svolte nell'area degli impianti di risalita.

Viene inoltre riconosciuta l'importanza primaria di poter portare soccorso ed organizzare il salvataggio di coloro che avessero la propria vita in pericolo nel territorio servito dagli impianti di risalita con particolare riferimento, in caso di guasto o arresto prolungato, all'evacuazione in conformità al piano di soccorso e alla normativa vigente.

La presente convenzione è funzionale alla gestione di tutte le attività di presenza e pronto intervento finalizzato a garantire agli avventori degli impianti sciistici e delle relative pertinenze in proprietà o in concessione al Comune il soccorso in caso di emergenza ed incidente. A tal fine il SAER può contribuire, con proprio personale tecnico specializzato, a emettere un parere di competenza alla redazione del piano di soccorso ed emergenza funzionale all'evacuazione dei passeggeri dagli impianti da sci mediante calata a terra e trasporto in luogo sicuro degli stessi.

Art. 2 – TERRITORIO

Il territorio in cui si esprime il contenuto della presente convenzione è costituito da quello servito dagli impianti di risalita costituiti da seggiovie e locali pertinenziali facenti parte della Stazione Sciistica dell'area di competenza del Comune di Montecreto che di seguito verrà denominato “Area di Interesse”.

Art. 3 – IMPEGNI, DISPONIBILITA' E COMPENZE DEL SAER

Il SAER, nell'ambito della collaborazione con il Comune di Montecreto si impegna a:

- contribuire, se richiesto, con proprio parere tecnico alla redazione del piano di soccorso per l'evacuazione dei passeggeri per calata a terra;
- mantenere una stazione di Soccorso Alpino permanente ed identificata nel proprio organigramma come “Stazione Monte Cimone” efficiente ed in grado di espletare i servizi qui previsti;
- dotare la propria stazione di quanto necessario (materiali, tecnologie e sistemi di comunicazione, ecc) secondo i protocolli di intervento ed ai piani formativi nazionali per adempiere ai fini istituzionali;
- garantire un rapido ed efficace servizio di soccorso;
- garantire, nelle giornate di attività della stazione sciistica in periodo estivo ed invernale, la pronta disponibilità di tre squadre tecniche SAER attivabile ai recapiti telefonici sotto riportati, anche attraverso la costante e periodica apertura di un punto locale presso l'area urbana di Montecreto, in Piazza Alpini, dato in comodato d'uso gratuito dal Comune per il periodo di validità del presente atto;
- garantire, in caso si verificano guasti od arresti prolungati, l'evacuazione dei viaggiatori della seggiovia col metodo di calate con tecniche alpinistiche;
- effettuare e coordinare attività di soccorso a terra, in supporto al personale impiantistico preposto, laddove l'operazione di salvataggio presentasse particolari difficoltà operative di recupero;

- impegnare laddove necessario l'intera struttura regionale del SAER per l'evacuazione dei viaggiatori per garantire l'evacuazione dei passeggeri per calata a terra con tecniche alpinistiche;
- prestare la propria collaborazione con gli enti addetti alla vigilanza e soccorso piste;
- segnalare eventuali situazioni di pericolo per gli utenti del comprensorio che abbia modo di verificare nell'esercizio delle proprie attività statutarie nel territorio;
- Intervenire in caso di eventi valanghivi all'interno del comprensorio secondo gli standard operativi, sanitari e di sicurezza previsti dai piani elaborati, previsti e codificati dal CNSAS;

Art. 4 – IMPEGNI, DISPONIBILITA' E COMPENZE DEL COMUNE DI MONTECRETO

Il Comune di Montecreto, nell'ambito della collaborazione con il SAER per la realizzazione dell'evacuazione seggiovie, si impegna a:

- Garantire libero accesso con precedenza, sugli impianti di risalita, al personale SAER, qualora si rendesse necessario;
- Richiedere, qualora ritenuto necessario, alle Autorità competenti la possibilità di riservare e delimitare una zona parcheggio nei pressi degli impianti di risalita, mediante l'emissione di apposita ordinanza e l'apposizione di apposita segnaletica;
- Riservare uno spazio, dotato di adeguate garanzie di sicurezza, presso l'area degli impianti di risalita, individuata di comune accordo con il SAER, per custodire le attrezzature necessarie per gli interventi tecnici di soccorso;
- Garantire il reintegro o la sostituzione del materiale in dotazione al SAER, danneggiato o usurato nelle eventuali operazioni di soccorso, o nel corso del servizio;
- Concedere l'uso, in caso di necessità operative, di strutture, apparati radio, telefoni, fax e altre dotazioni che si rivelassero utili a fronteggiare necessità inerenti al soccorso.
- Concedere in uso gratuito i locali esistenti in Piazza Alpini, identificati nell'elaborato fotografico allegato al presente accordo, per le attività istituzionali del SAER e per le eventuali attività formative e conoscitive che il SAER programmerà sul territorio di Montecreto. Rimane a carico del SAER la gestione economica ed amministrativa delle utenze esistenti e la manutenzione ordinaria dello stesso;
- Concedere in uso gratuito, per la durata dell'accordo, di uno spazio all'interno del magazzino comunale per il deposito del mezzo di soccorso in dotazione al SAER o di altro spazio funzionale al ricovero del mezzo stesso;
- Fornire una planimetria completa delle seggiovie e comunicare con tempestività l'eventuale installazione, anche temporanea, di teleferiche, cavi o qualsiasi altro ostacolo al volo radente sull'Area d'Interesse.
- Comunicare al SAER l'ubicazione del materiale di soccorso per l'evacuazione delle seggiovie.
- Procedere, in collaborazione col SAER, alla periodica verifica delle condizioni dei materiali di evacuazione seggiovie.
- Consentire libero accesso agli impianti di risalita al personale SAER impegnato in addestramento/corsi Regionali durante l'anno.
- Mettere a disposizione della Stazione di Soccorso Alpino gli impianti di risalita per effettuare necessaria attività di addestramento, preventivamente pianificata con la Società di Gestione che si impegna a dare la disponibilità dei macchinari (in uso per la manutenzione delle piste) ai fini dell'allestimento degli scenari addestrativi.
- Fornire al SAER in comodato d'uso gratuito per il periodo di durata della convenzione n°1 barella modello ROLLY della Ditta KONG e n°1 materassino a depressione VACUUM 3 della Ditta KONG

Art. 5 – OPERATIVITA' NELLA RICERCA, SOCCORSO E SALVATAGGIO

Il SAER predispose propri piani operativi specifici per affrontare le esigenze di soccorso sul territorio della stazione sciistica.

Il Comune di Montecreto redige, con il parere tecnico del SAER, il piano di soccorso per garantire l'evacuazione dei passeggeri per calata a terra.

Il Comune di Montecreto si impegna, in tutti i casi di fermo tecnico degli impianti di risalita per un tempo superiore ai 15 minuti, ad effettuare una chiamata di un pre-allertamento inoltrata alla squadra di Soccorso Alpino dal Capo Servizio, dall'Esercente della Stazione, dal Direttore d'esercizio e dagli addetti agli impianti al numero di telefono 3492642460 disponibile h 24.

Se alla fase di pre-allertamento segue la conferma di intervento, si attiveranno le operazioni di soccorso che verranno condotte dal SAER secondo gli standard operativi, sanitari e di sicurezza previsti dai piani elaborati, previsti e codificati dal CNSAS ed applicati secondo le esigenze statisticamente uniformate in rapporto agli utenti tipici di una stazione appenninica, in conformità al piano di soccorso e alla normativa vigente.

Durante la richiesta di intervento dovrà essere comunicato il numero di persone presenti sulle seggiovie in modo tale che il SAER possa far affluire altro personale tecnico dalla propria sede operativa o da Stazioni limitrofe ovvero attraverso il 118 richiedere l'intervento di un mezzo aereo.

Nella conduzione delle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio il SAER potrà avvalersi di quanto previsto dalla Legge 18 febbraio 1992 n. 162.

Art. 6 – RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE OPERATIVA DEL PRESENTE ACCORDO

Le parti dovranno mantenere costanti contatti operativi per la corretta applicazione di quanto convenuto per il tramite:

- del responsabile (Capo Stazione) della Stazione Monte Cimone del SAER pro-tempore in carica o, in caso di Sua temporanea assenza o impedimento, del Suo Vice;
- dell'Esercente delle seggiovie in caso di sua temporanea assenza o impedimento, di un proprio collaboratore all'uopo designato.

Le parti pur riconoscendosi ampia discrezionalità reciproca nell'adempimento dei propri rispettivi impegni e disponibilità, sopra elencati, si danno vicendevolmente atto che per le eventuali decisioni immediate e di una certa importanza, che necessitino di ratifica da parte dei rappresentanti legali, si impongono la reciproca tempestiva comunicazione.

Art. 7 – DURATA

Il presente accordo ha validità di 36 mesi a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. Alla scadenza del presente accordo, laddove non intervenga disdetta, da inviarsi tramite raccomandata o pec con preavviso di 2 mesi, il contratto si intenderà rinnovato di ulteriori 12 mesi. Alla scadenza della presente convenzione o al non rinnovo della stessa, il SAER si obbliga alla restituzione delle attrezzature e dei locali riferibili alle finalità del protocollo stesso nelle condizioni d'uso tali da consentirne il pronto ed efficace utilizzo in caso di necessità.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI MONTECRETO

IL SINDACO PRO-TEMPORE

Leandro Bonucchi

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
EMILIA ROMAGNA
IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE

Sergio Ferrari

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:

Addì, 19/10/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ELENA BALESTRIERI